

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2011, n. 31-1684

L.R. n. 11 del 25 Maggio 2001 relativa alla costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti. Modifica al Programma di attività' del Consorzio per l'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” (CO.SM.AN.);

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U. CE n. 131/2003, serie C);

viste le “Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001” di cui all’art. 7 della medesima legge, approvate con DGR n. 64 - 13248 del 8.2.2010;

considerato che le predette Istruzioni sono adeguate ai nuovi “Orientamenti comunitari per gli aiuti stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” ai sensi del punto 196 degli orientamenti medesimi;

considerato che l’art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001 prevede che il CO.SM.AN. operi mediante la redazione di Programmi annuali di attività da trasmettersi alla Giunta Regionale per l’approvazione e il finanziamento;

vista la DGR n. 26 – 1405 del 19 Gennaio 2011, di approvazione del Programma di attività del consorzio per l’anno 2011;

vista la nota del CO.SM.AN. n. 383 del 10 Febbraio 2011, con la quale è stata trasmessa una proposta di modificazione del Programma annuale di attività per il 2011;

tenuto conto che la proposta di modificazione richiesta riguarda il rinvio ad una successiva annualità del principio - contenuto nel paragrafo 9.1.2 “Polizza obbligatoria per la mortalità ordinaria” - per cui il contributo pubblico regionale sul costo del premio assicurativo non supera mai il livello della classe di merito di entrata (classe zero);

visto che il medesimo principio è contenuto anche nel comma 10 dell’articolo 12, delle sopra richiamate Istruzioni per l’applicazione della legge;

considerato che le motivazioni derivano dall’analisi dei primi dati sull’andamento dei sinistri intercorsi nell’annualità 2010 e sui loro riflessi sulle classi di rischio nell’annualità assicurativa corrente;

visto l’ingente spostamento dei beneficiari assicurati verso le classi di rischio più estreme, sia verso quelle in “mejus” che verso quelle in “pejus”, sintomo di un errato inquadramento iniziale circa l’andamento ordinario della mortalità animale aziendale;

considerato, inoltre, che i dati di consistenza iniziale degli allevamenti e del loro indirizzo produttivo derivano da banche dati regionali (Agricoltura e Sanità) organizzate in un grado di articolazione inferiore a quanto necessario a fini assicurativi, per poter ben rappresentare tutte le realtà aziendali esistenti (ciascuna con un suo peculiare tasso di mortalità ordinaria);

tenuto conto che l'art. 14 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 prescrive che il Programma annuale venga approvato dalla Giunta Regionale a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente;

considerata la nota n. 3952/DB11.04 del 15 Febbraio 2011 - di trasmissione della suddetta proposta di modifica al Programma - alle Direzioni Sanità e Ambiente ed i successivi pareri pervenuti con le note, rispettivamente, n. 5785/DB20.02 del 25 Febbraio 2011 e n. 3562/DB10.05 del 23 Febbraio 2011;

considerato che la presente modifica al Programma di attività per il 2011 non modifica l'ammontare del contributo regionale complessivamente già autorizzato con la precedente Deliberazione del 19 Gennaio 2011;

ritenuto opportuno modificare il testo del Programma di attività 2011 del consorzio, accogliendo la variazione proposta dal consorzio stesso, espungendo la frase "Il contributo pubblico regionale sul costo del premio non supera mai il livello della classe di merito di entrata (classe zero)", contenuta nel paragrafo 9.1.2 relativo alla mortalità ordinaria del Programma di attività allegato alla predetta Deliberazione del 19 Gennaio 2011 per farne parte integrante;

considerato opportuno, infine, derogare altresì al comma 10 dell'articolo 12 delle Istruzioni per l'applicazione della legge, limitatamente all'annualità assicurativa 2011;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di derogare, per l'annualità 2011, al comma 10 dell'articolo 12 delle Istruzioni per l'applicazione della legge, di cui alla DGR n. 64 - 13248 del 8.2.2010;
2. di approvare la modifica al Programma annuale di attività per il 2011 - attraverso l'espungimento della frase "Il contributo pubblico regionale sul costo del premio non supera mai il livello della classe di merito di entrata (classe zero)", contenuta nel paragrafo 9.1.2 (relativo alla mortalità ordinaria) del Programma stesso - di cui alla DGR n. 26 - 1405 del 19 Gennaio 2011;
3. di dare atto che il contributo regionale previsto a carico del bilancio di previsione per l'anno 2011 per il finanziamento del Programma annuale di attività 2011 (4.830.621,07 euro), di cui alla DGR n. n. 26 - 1405 del 19 Gennaio 2011, rimane invariato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)